

ORDINANZA

Ritenuto che :

1. Dall'appellante viene reiterata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente acceso il 2001 e terminato il 31.12.2009, per difetto della forma scritta a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca, odierna appellata.
2. Il contratto che è stato predisposto dalla parte nel suo interesse non può ritenersi nullo per carenza della sua sottoscrizione, essendo sufficiente che sia stato sottoscritto dalla parte contro la quale la scrittura è stata prodotta (v. Cass. 23966 /2004).
3. Quanto alla cd usura oggettiva dedotta dall'appellante, il giudice di prime cure ha escluso dal computo del tasso applicato le Commissioni di Massimo Scoperto e, in tal modo, ha considerato che nel periodo considerato non sia mai stata superata la soglia degli interessi usurari, con il supporto di una CTU che ha profilato varie ipotesi alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia, essenzialmente basate sul rilievo che l'art. 2 bis della L. 27/2009 avrebbe incluso nel calcolo del tasso applicato la cosiddetta CMS solo dal 2010 in avanti, non avendo tale norma valore interpretativo della normativa passata, poiché il legislatore ha fatta salva la disciplina precedente (v. in questo senso C. app Milano 24.6.2014 , pres. rel. Secchi) .
4. L'eccezione usura contrattuale è stata esclusa dal CTU per tutto il periodo di riferimento , in cui non si riscontra il superamento del tasso soglia e la pattuizione di tassi superiori nel corso del rapporto.
5. In pari modo, l'invocata nullità della clausola che prevede la cd Commissione Massimo Scoperto per assunto difetto di causa è esclusa da numerose pronunce che ne vedono legittima l'applicazione in ragione del costo del danaro e del credito, come già indicato da questa Corte in più pronunce (tra cui v. C App. Milano 12/2/2014, cons. estensore Vigorelli)

Considerato in fatto e in diritto che:

6. Le valutazioni in fatto svolte dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda, e indicate a supporto della richiesta di rigetto dell'appello, sono condivisibili in quanto corrispondenti ai fatti così come risultano essere stati dedotti e provati in corso di causa, non meritevoli di ulteriore approfondimento o di diversa interpretazione.

7. Le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante non paiono avere alcun valido supporto giuridico, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal tribunale, attinenti al merito del giudizio.
8. Tutto quanto sopra considerato fa presumere che il normale corso del giudizio d'appello condurrebbe a un esito probabilmente sfavorevole per la parte appellante, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con presunzione che rende palesemente inutile la prosecuzione del presente procedimento.
9. La soccombenza dell'appellante in tale fase di deliberazione preliminare dà luogo pertanto alla pronuncia di condanna alle spese e dunque anche all'applicazione dell'art. 13, 1 quater D.PR n.115/2002, inserito nell'art. 17 c.17 L. N. 228/2002.

P.Q.M.

- I. Dichiaro l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- II. Per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase in favore della parte appellata, nella misura di euro 8.000,00, oltre spese forfettarie, oneri di legge e ulteriore quota di contributo unificato.

Milano, 15 ottobre 2014

Si comunichi.

Consigliere Relatore
dott. Francesca Fieconi



Il Presidente
Giovanni Canzio



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE CIVILE
Di primo grado
Oggi
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Palmara Antonelli